



Regione Lombardia
Qualità dell'Ambiente

Allegato al decreto n. _____ del _____

**INTEGRAZIONE DEL BANDO INDETTO CON DECRETO D.G. 14
NOVEMBRE 2008, N. 13078 PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
PER L'INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI ANTIPARTICOLATO
SU AUTOVEICOLI A MOTORE AD ACCENSIONE SPONTANEA
(DIESEL) DESTINATI AL TRASPORTO DI MERCI
(D.G.R. 7 OTTOBRE 2009, N. 10293)**



1. **FINALITA'**

Il presente bando, ai sensi della d.G.R. 7 ottobre 2009, n. VIII/10293 "Integrazione dei criteri concernenti l'assegnazione di contributi per l'installazione di dispositivi antiparticolato su autoveicoli a motore ad accensione spontanea (diesel) destinati al trasporto merci", disciplina le procedure per la presentazione delle domande e la conseguente erogazione di contributi a fondo perduto per l'installazione di efficaci dispositivi antiparticolato¹ su veicoli ad accensione spontanea (diesel). L'iniziativa si inquadra nell'ambito delle politiche regionali per la difesa della qualità dell'aria e la lotta all'inquinamento atmosferico, nello specifico contesto delle iniziative strutturali individuate all'interno della legge regionale n. 24/06 e ai fini del raggiungimento dei valori limite di particolato in atmosfera, imposti agli Stati Membri dalla vigente normativa comunitaria.

Il bando di cui al decreto del Direttore Generale 14 novembre 2008, n. 13078, in attuazione del Progetto approvato con d.g.r. 11 luglio 2008, n. 7633, prevedeva l'applicazione alla sola zona A1 del territorio lombardo, definita con d.G.R. 2 agosto 2007, n. VIII/5290, nell'ambito della nuova zonizzazione del territorio in attuazione del d.lgs. 351/99 e dell'art. 2, comma 2, l.r. 24/06.

Il presente bando estende l'ambito di applicazione della misura di incentivazione a tutto il territorio di Regione Lombardia.

Il bando prevede l'utilizzo di un Voucher. Il Voucher è un contributo economico riconosciuto da Regione Lombardia che può essere utilizzato dal soggetto beneficiario esclusivamente per l'acquisto e l'installazione del dispositivo antiparticolato oggetto del presente bando.

L'istruttoria tecnica delle richieste di contributo è affidata ad Automobile Club Milano (ACM), cui dovranno essere inoltrate le richieste secondo le modalità specificate nel successivo paragrafo 6.

2. **RISORSE STANZIATE**

Sono inizialmente destinate all'iniziativa risorse finanziarie per **€ 10.000.000,00** secondo quanto già disposto dalla Giunta regionale con propria d.G.R. 11 luglio 2008, n. VIII/7633.

3. **CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA E REQUISITI PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO**

Possono richiedere il contributo i seguenti soggetti:

¹ Per **dispositivo antiparticolato** si intende un sistema, idoneo alla riduzione della massa di particolato prodotto da autoveicoli dotati di motore ad accensione spontanea, costituito da uno o più elementi funzionalmente interconnessi con il motore, ovvero con i suoi dispositivi di aspirazione o di scarico, ovvero con il suo sistema di alimentazione e controllo, omologato secondo la normativa statale vigente.



Regione Lombardia

Qualità dell'Ambiente

- a. Imprese individuali o societarie aventi la propria sede legale o operativa in Regione Lombardia, secondo quanto risulta da certificato della CCIAA; ai fini del presente bando non saranno quindi ammesse imprese aventi sede in un'altra regione;
- b. Soggetti pubblici con sede legale in Regione Lombardia;
- c. Privati cittadini residenti in Regione Lombardia.

L'accesso al contributo è limitato ai soli soggetti che, alla data di pubblicazione sul BURL del presente bando, abbiano in proprietà o in locazione finanziaria autoveicoli diesel di classe Euro 0, Euro 1, ed Euro 2, di categoria N1, N2 e N3, come definiti ai sensi dell'art. 47, comma 1, punto g) e comma 2, punto c) del d.lgs. 285/92 e successive modificazioni (Nuovo codice della strada), indipendentemente dalla classificazione definita all'art. 54 del suddetto codice, purché rispondenti alle seguenti caratteristiche:

1. Per i veicoli di categoria N1:
 - 1a. aventi cilindrata uguale o superiore a 2.000 cc, solo nel caso in cui sulla carta di circolazione non sia indicata la direttiva di riferimento ai fini dell'inquinamento (veicoli cosiddetti "EURO 0")
ovvero
 - 1b. omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, riga A ovvero 93/59/CEE (veicoli cosiddetti "EURO 1")
ovvero
 - 1c. omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE, riga B ovvero 96/1/CEE, riga B, ovvero 96/69/CE ovvero 98/77/CE (veicoli cosiddetti "EURO 2")
2. Per i veicoli di categoria N2 e N3:
 - 2a. omologati precedentemente alla entrata in vigore della direttiva 91/542/CEE (veicoli cosiddetti "EURO 0")
ovvero
 - 2b. omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, riga A (veicoli cosiddetti "EURO 1")
ovvero
 - 2c. omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE, ovvero 96/1/CEE, riga B (veicoli cosiddetti "EURO 2")

In assenza dell'indicazione della categoria sulla carta di circolazione del veicolo fa fede:

- la massa complessiva indicata nel riquadro n. 2 nelle carte di circolazione di vecchio tipo;
- la massa complessiva indicata nel riquadro n. 2 alla lettera (F.2) nelle carte di circolazione di nuovo tipo.

Il contributo può essere richiesto anche per più veicoli, aventi le caratteristiche sopra individuate, intestati al medesimo soggetto.

N.B. ACM ha istituito un apposito sportello telefonico informativo per gli utenti, in funzione dalle ore 9 alle 12, dal lunedì al venerdì, cui è possibile rivolgersi per eventuali informazioni (tel. 02.7745246 – 02.7745282 – 02.7745296).



4. INTERVENTI E COSTI AMMISSIBILI

Sono ammessi a contributo **l'acquisto con relativa installazione** presso officine registrate da ACM (vedi successivo paragrafo 8) di dispositivi antiparticolato sui veicoli definiti al precedente paragrafo 3, cosiddetti "EURO 0", "EURO 1" e "EURO 2".

I dispositivi installati dovranno essere omologati secondo quanto previsto dai Decreti del Ministero dei Trasporti n. 39 del 25 gennaio 2008, n. 42 del 1° febbraio 2008 e 10 agosto 2009.

Saranno ammessi a contributo i dispositivi antiparticolato "efficaci" ovvero in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la categoria Euro 3 e riportato nelle rispettive tabelle di cui all'Allegato A ai Decreti del Ministero dei Trasporti n. 39 del 25 gennaio 2008, n. 42 del 1° febbraio 2008 e 10 agosto 2009.

Conseguentemente, la carta di circolazione dovrà riportare, a seguito dell'avvenuta installazione del dispositivo, la dicitura recante la seguente annotazione: "Autoveicolo dotato di sistema per la riduzione della massa di particolato, con marchio di omologazione Ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato, è inquadrabile quale Euro 3".

5. ENTITA' DEL CONTRIBUTO

L'entità del contributo è pari al 75% dei costi ritenuti ammissibili (acquisto con relativa installazione presso officine registrate da ACM) per un importo non superiore a:

- a. € 3.100 a dispositivo, per autoveicoli di categoria N1;
- b. € 3.750 a dispositivo, per autoveicoli di categoria N2;
- c. € 4.300 a dispositivo, per autoveicoli di categoria N3 aventi massa compresa tra le 12 t e le 18 t;
- d. € 5.500 a dispositivo, per autoveicoli di categoria N3 aventi massa uguale o superiore a 18 t.

Ciascun veicolo può essere associato ad una sola richiesta di contributo, pena l'esclusione.

Per le imprese individuali o societarie di cui al punto a) del precedente paragrafo 3 il contributo viene rilasciato ai sensi della Comunicazione CE 2009/C 83/01 "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica", come da paragrafo 4.2.2., e ai sensi del d.p.c.m. 3 giugno 2009, relativo alla concessione di aiuti di Stato ad imprese ("de minimis").

Pertanto, i contributi saranno concessi solo se l'importo complessivo degli aiuti in regime "de minimis" ricevuti dall'impresa non superano il tetto massimo pari a 500.000 euro nel triennio dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010. L'importo degli aiuti è calcolato al lordo delle imposte dovute.



Regione Lombardia

Qualità dell'Ambiente

In sede di richiesta del contributo l'impresa dovrà dichiarare la propria posizione rispetto al regime "de minimis" (vedi successivo paragrafo 6).

Le imprese dovranno inoltre rilasciare apposita dichiarazione che attesti di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999.

Alla data di pubblicazione sul BURL del presente bando, le decisioni della Commissione europea che dispongono il recupero di aiuti di Stato sono quelle di seguito elencate:

- 1) 2000/349/CE del 25 novembre 1999 (Caso 81/1997)
- 2) 2000/128/CE dell'11 maggio 1999 (Caso 49/1998)
- 3) 2003/193/CE del 5 giugno 2002 (Caso 27/1999)
- 4) 2005/315/CE del 20 ottobre 2004 (Caso 57/2003)
- 5) 2004/800/CE del 30 marzo 2004 (Caso 62/2003)
- 6) 2006/261/CE del 16 marzo 2005 (Caso 8/2004)
- 7) 2005/919/CE del 14 dicembre 2004 (Caso 12/2004)
- 8) 2007/499/CE del 20 novembre 2007 (Caso 16/2006)
- 9) 2008/408/CE del 20 novembre 2007 (Caso 36a/2006)
- 10) 2009/178/CE del 16 luglio 2008 (Caso 42/2006)
- 11) 2008/697/CE del 16 aprile 2008 (Caso 13/2007)
- 12) 2008/711/CE dell'11 marzo 2008 (Caso 15/2007)
- 13) 2000/668/CE del 12 luglio 2000 (Caso 27/1997)
- 14) 2000/648/CE del 21 giugno 2000 (Caso 34/1999)
- 15) 2003/739/CE del 13 maggio 2003 (Caso 45/2000)
- 16) 2006/945/CE del 21 settembre 2005 (Caso 18/2003)
- 17) 2006/225/CE del 2 marzo 2005 (Caso 22/2003)
- 18) 2008/806/CE dell'11 marzo 2008 (Caso 61/2003)
- 19) 2008/854/CE del 2 luglio 2008 (Caso 1/2004)
- 20) 2007/374/CE del 24 gennaio 2007 (Caso 52/2005)

NOTA: con riferimento alla suddetta Comunicazione CE, i soggetti di cui ai punti b) e c) del precedente paragrafo 3 accedono al contributo senza alcun vincolo.



Regione Lombardia

Qualità dell'Ambiente

6. COME PRESENTARE LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO E OTTENERE IL VOUCHER

Fatto salvo quanto disposto al successivo paragrafo 12 per quanto concerne la gestione delle richieste di contributo fino alla data di operatività delle procedure informatizzate del presente bando (9 novembre 2009), vengono rese disponibili due modalità alternative di richiesta:

- a. richiesta *on line* (via internet)
- b. richiesta presso gli sportelli provinciali di ACI della Lombardia (vedi elenco riportato in Allegato 1 al presente bando).

a. Richiesta di contributo on line

Il richiedente, proprietario/locatario del veicolo, se persona fisica, o legale rappresentante, se persona giuridica, compila la richiesta di contributo per via telematica, accedendo al sito web www.acimi.it.

Nella domanda di contributo dovranno essere forniti i seguenti dati obbligatori:

- a1. anagrafica del soggetto richiedente, sia essa persona fisica o legale rappresentante di persona giuridica, e suo codice fiscale;
- a2. anagrafica e dati camerali dell'ente o impresa rappresentata e suo codice fiscale/partita IVA (nel caso di persona giuridica);
- a3. dichiarazione della posizione rispetto al regime "de minimis" (nel caso di imprese, ai sensi del precedente paragrafo 5);
- a4. dati del veicolo sul quale verrà installato il dispositivo antiparticolato, ed in particolare:
 1. numero di targa
 2. cilindrata
 3. categoria del veicolo, così come definita dall'art. 47 del d.lgs. 285/92 e successive modificazioni (Nuovo codice della strada)
 4. direttiva europea antinquinamento di riferimento, se già vigente al momento dell'immatricolazione
- a5. indirizzo e-mail e numero telefono cellulare



b. Richiesta di contributo presso gli sportelli provinciali di ACI della Lombardia

Il richiedente, proprietario/locatario del veicolo, se persona fisica, o legale rappresentante o suo delegato, se persona giuridica, potrà recarsi presso uno sportello provinciale di ACI della Lombardia (vedi elenco riportato in Allegato 1 al presente bando) con i seguenti documenti:

- b1. documento di riconoscimento in corso di validità (carta di identità, patente di guida, passaporto) e codice fiscale;
- b2. delega del legale rappresentante, ove necessario (nel caso di persona giuridica);
- b3. anagrafica e dati camerali (codice attività – numero Registro Imprese – numero R.E.A – provincia R.E.A) dell'impresa rappresentata, e relativo codice fiscale/partita IVA (nel caso di persona giuridica);
- b4. copia della carta di circolazione del/dei veicolo/i sul/i quale/i verrà installato il dispositivo antiparticolato.

L'operatore dello sportello ACI provvederà ad eseguire la procedura di cui al precedente punto a. "Richiesta di contributo *on line*".

In caso di disponibilità di risorse finanziarie, individuate ai sensi del precedente paragrafo 2, verrà rilasciata, in versione stampabile, la documentazione di seguito indicata, secondo quanto riportato negli Allegati da 2a) a 2g) al presente bando:

- 1) *Voucher (da consegnare all'installatore)*
- 2) *Autocertificazione del titolare del Voucher (da consegnare all'installatore)*
- 3) *Ricevuta per il titolare del Voucher.*

In caso di esaurimento delle risorse finanziarie individuate ai sensi del precedente paragrafo 2 la richiesta di contributo verrà posta in una apposita lista di attesa (vedi successivo paragrafo 11).

Il Voucher riporterà l'importo massimo del contributo previsto per la categoria a cui appartiene il veicolo stesso.

Con il Voucher il soggetto richiedente acquisisce, se in possesso dei requisiti, il diritto al contributo regionale per l'acquisto con relativa installazione di un dispositivo antiparticolato presso le officine registrate da ACM (vedi successivo paragrafo 8).

Il Voucher ha una validità limitata a 90 giorni dalla data di emissione, termine oltre il quale, qualora non utilizzato, il Voucher perderà di valore. Il periodo di validità del Voucher si interrompe nel momento in cui l'installatore procede, attraverso collegamento *on line* al sito di ACM nell'apposita sezione, all'accettazione del Voucher stesso rendendolo indisponibile per altri utilizzi.



Regione Lombardia

Qualità dell'Ambiente

La richiesta di Voucher potrà essere effettuata una sola volta per lo stesso veicolo. Conseguentemente, in caso di mancato utilizzo del Voucher entro il termine di scadenza previsto, non sarà più possibile una sua nuova emissione per lo stesso veicolo.

Per i Voucher già emessi, ai sensi del bando di cui al d.d.g. 13078/08, alla data di attivazione e di operatività delle nuove procedure telematiche di cui al presente bando (9 novembre 2009), viene fissato, ai fini della loro validità, un nuovo termine di 90 giorni decorrente a partire dalla sopra indicata data di attivazione e operatività stessa del bando, alle medesime condizioni di cui al capoverso precedente.

L'accettazione delle richieste avverrà secondo l'ordine cronologico di presentazione.

7. UTILIZZO DEL VOUCHER

Il soggetto richiedente, una volta in possesso del Voucher, si reca presso un'officina registrata da ACM (l'elenco aggiornato è consultabile sul sito www.acimi.it) per l'acquisto con relativa installazione del dispositivo antiparticolato sul veicolo.

Il soggetto richiedente presenta all'installatore:

- a. la documentazione di cui al precedente paragrafo 6 comprendente:
 1. il *Voucher*
 2. l'*Autocertificazione*, debitamente compilata e sottoscritta dal titolare del Voucher
 3. la *Ricevuta per il titolare del Voucher*, da far sottoscrivere all'installatore
- b. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità (carta di identità, patente di guida, passaporto);
- c. fotocopia della carta di circolazione del veicolo;
- d. copia di recente visura camerale (nel caso di persona giuridica).

L'installatore, verificata la validità del Voucher tramite collegamento via internet al sistema predisposto da ACM, **provvede all'accettazione del Voucher, secondo la procedura indicata on-line, e lo rende indisponibile per altri utilizzi.** Con l'accettazione del Voucher da parte dell'installatore si bloccano i termini di scadenza del Voucher stesso previsti dal precedente paragrafo 6. L'installatore può procedere quindi con l'installazione del dispositivo.

L'installatore sconta il contributo regionale del Voucher dall'importo complessivo, pari al costo del dispositivo antiparticolato con relativa installazione.

Il pagamento del dispositivo con relativa installazione da parte del soggetto titolare del Voucher avverrà quindi solo per la quota parte dell'importo complessivo non coperto da Voucher. L'installatore rilascerà invece una fattura corrispondente all'importo complessivo, IVA inclusa, comprensivo della quota relativa al Voucher stesso.

L'installatore restituisce al soggetto beneficiario la *Ricevuta per il titolare del Voucher* da lui sottoscritta.



Regione Lombardia

Qualità dell'Ambiente

NB: In caso di mancato utilizzo del Voucher da parte del soggetto richiedente ovvero di mancata accettazione da parte dell'installatore tramite accesso al sito web di ACM entro i termini di validità di 90 giorni previsti dal precedente paragrafo 6, il Voucher verrà annullato automaticamente e non potrà quindi essere presentato per la liquidazione.

NOTA: una volta avvenuta l'installazione del dispositivo antiparticolato, dovrà essere perfezionata presso gli uffici competenti della Motorizzazione Civile la relativa procedura di collaudo ed il conseguente aggiornamento della carta di circolazione.

Nell'ambito dei controlli eseguiti da Regione Lombardia sarà richiesto al soggetto beneficiario di esibire la copia della carta di circolazione riportante l'aggiornamento di cui sopra.

8. ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI INSTALLATORI

Gli installatori di dispositivi antiparticolato che intendano aderire al presente bando dovranno registrarsi presso ACM sottoscrivendo il “Modulo di adesione per gli installatori” riportato nell'Allegato 3 al presente bando o secondo eventuali procedure on line messe a disposizione sul sito www.acimi.it.

Gli installatori che abbiano già aderito al precedente bando di cui al d.d.g. 13078/08 dovranno necessariamente procedere con una nuova registrazione, secondo le modalità previste al precedente capoverso, anche ai fini dell'accettazione integrale e irrevocabile delle nuove modalità anche finanziarie introdotte dal presente bando.

Nel “Modulo di adesione per gli installatori” vengono richiesti:

- a. i dati del titolare dell'officina (anagrafica, codice fiscale e recapiti);
- b. i dati dell'officina (anagrafica, p. IVA, dati camerali);
- c. i dati del conto corrente bancario su cui effettuare i bonifici per il rimborso dei Voucher (intestatario conto, IBAN, istituto bancario).

La sottoscrizione del modulo da parte dell'installatore comporta l'adesione al bando in oggetto e quindi l'impegno a vendere ed installare dispositivi antiparticolato conformi a quanto richiesto dal bando stesso e l'impegno a trasmettere la documentazione prevista ad ACM ad installazione avvenuta.

NOTA: La registrazione degli installatori presso ACM è valida solo ai fini dell'attuazione del presente bando e dell'utilizzo del Voucher; non implica quindi alcuna valutazione di carattere tecnico o l'acquisizione di diritti al di fuori del bando stesso. Regione Lombardia non si ritiene quindi responsabile di qualsiasi attività che esuli dalle finalità del presente bando.

A seguito della registrazione, ACM rilascia all'installatore i relativi *login* e *password* necessari per potersi collegare successivamente al sito web di ACM al fine di:



Regione Lombardia

Qualità dell'Ambiente

- verificare i Voucher presentati dai soggetti richiedenti;
- procedere **obbligatoriamente all'accettazione del Voucher** al fine di interrompere i termini di scadenza del Voucher stesso.

NB: In caso di mancata accettazione da parte dell'installatore tramite accesso al sito web di ACM entro i termini di validità di 90 giorni previsti dal precedente paragrafo 6, il Voucher verrà annullato automaticamente e non potrà quindi essere presentato per la liquidazione.

L'elenco degli installatori registrati viene sistematicamente aggiornato da ACM e pubblicato sul sito www.acimi.it.

L'installatore, dopo aver verificato l'effettiva validità del Voucher presentato ed aver proceduto con l'accettazione del Voucher stesso, vende ed installa il dispositivo antiparticolato.

L'installatore completa quindi la sezione del Voucher a lui dedicata con le seguenti informazioni:

- i. marca, modello, codice omologazione e identificativo univoco (matricola/serial number) del dispositivo antiparticolato installato;
- ii. importo complessivo del costo del dispositivo antiparticolato con relativa installazione;
- iii. ragione sociale e partita IVA dell'officina;
- iv. timbro e firma.

L'installatore dovrà infine restituire al soggetto beneficiario la *Ricevuta per il titolare del Voucher* di cui al precedente paragrafo 6 debitamente compilata.

L'installatore rilascerà al beneficiario una fattura corrispondente all'importo complessivo, IVA inclusa, comprensivo della quota relativa al Voucher stesso; la fattura dovrà riguardare esclusivamente il costo del dispositivo antiparticolato e la sua relativa installazione e dovrà altresì riportare l'identificativo del Voucher corrispondente.

L'installatore esigerà dal soggetto beneficiario solo la quota parte dell'importo complessivo non coperto da Voucher.

Successivamente l'installatore riconsegnerà ad ACM, ai fini della richiesta di rimborso, **entro 60 giorni dall'avvenuta installazione del dispositivo**, la seguente documentazione:

- I. *Voucher* compilato e sottoscritto;
- II. *Autocertificazione* sottoscritta dal soggetto richiedente;
- III. fotocopia del documento di identità del soggetto richiedente;
- IV. fotocopia della fattura emessa;
- V. fotocopia della carta di circolazione del veicolo su cui è stato installato il dispositivo antiparticolato.

Sarà cura dell'installatore conservare copia della documentazione inviata ad ACM.



Regione Lombardia
Qualità dell'Ambiente

L'indirizzo a cui spedire la documentazione, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, è:

Automobile Club Milano
Ufficio bando dispositivi antiparticolato
Corso Venezia, 43
20121 Milano (MI)

9. LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

ACM, a seguito di verifica della correttezza della procedura seguita e dei dati forniti, provvede, con cadenza almeno mensile, al rimborso delle somme corrispondenti ai Voucher trasmessi dai singoli installatori e invia avviso di liquidazione tramite e-mail o sms.

I pagamenti verranno effettuati sul conto corrente bancario/postale da essi indicato in sede di registrazione (vedi precedente paragrafo 8).

10. CONTROLLI

Regione Lombardia si riserva di effettuare verifiche e controlli anche a posteriori sui dati forniti dai soggetti richiedenti; nel caso in cui si riscontrassero incongruenze o difformità Regione Lombardia ha il diritto di procedere con la revoca del contributo assegnato e l'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Regione Lombardia disporrà controlli anche sull'avvenuto aggiornamento della carta di circolazione presso la Motorizzazione civile.

11. ESAURIMENTO FONDI

Nel caso in cui, alla data di prenotazione del contributo, le risorse a disposizione risultino esaurite, la domanda verrà accettata con riserva ed inserita in un'apposita lista d'attesa finanziabile solo nell'eventualità, stabilita dalla Giunta regionale e legata alle disponibilità di bilancio, di rifinanziamento del bando o nel caso di rinuncia/decadenza delle richieste presentate in precedenza.

In caso di ulteriore finanziamento del bando, si provvederà, tramite e-mail e/o sms, a darne comunicazione ai richiedenti in lista d'attesa, che saranno altresì informati sulle procedure da seguire per l'acquisizione del contributo.

12. OPERATIVITA' DEL BANDO ED EFFICACIA DEL PRECEDENTE (D.D.G. 13078/08)

Il presente bando – che ha integrato il precedente bando di cui al d.d.g. 13078/08 – **esplicherà i propri effetti**, secondo le procedure di cui ai precedenti paragrafi 6 e 7, **dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL)**. Le procedure informatizzate, aggiornate ai nuovi criteri di cui alla d.G.R. 10293/09, mediante le quali accedere al bando stesso, saranno disponibili



Regione Lombardia

Qualità dell'Ambiente

dal **9 novembre 2009**. Sino alla data di pubblicazione sul BURL del presente bando, restano in vigore le procedure ed i requisiti previsti dal bando precedente (d.d.g. 13078/08).

Relativamente alle richieste di contributo presentate a valere sul precedente bando di cui al d.d.g. 13078/08, valgono le seguenti condizioni:

- a. restano soggette alle disposizioni del bando di cui al d.d.g. 13078/08 le richieste di contributo già presentate e liquidate; ai soggetti beneficiari è tuttavia riconosciuta la possibilità di richiedere, attraverso specifica istanza di cui al successivo paragrafo 13, l'integrazione del 25% del costo di investimento sostenuto e ritenuto ammissibile, fino al raggiungimento dell'importo massimo di contributo stabilito per ciascuna categoria di autoveicolo;
- b. rientrano, invece, nel presente bando, modificato ed integrato, tutte le richieste di contributo già presentate, ma non ancora liquidate alla data di pubblicazione del presente bando ovvero quelle che saranno presentate fino alla data di operatività dello stesso (9 novembre 2009), per le quali decorrerà, ai fini della loro validità, un nuovo termine di 90 giorni, a partire dalla suddetta data del 9 novembre 2009. **Il voucher stampato e in possesso del beneficiario ovvero dell'installatore rimane valido ai fini delle nuove condizioni integrative introdotte dal presente bando e dà diritto comunque al maggiore beneficio introdotto.** In tale caso, il beneficiario potrà richiedere, attraverso specifica istanza di cui al successivo paragrafo 13, l'integrazione del 25% del costo di investimento sostenuto e ritenuto ammissibile, fino al raggiungimento dell'importo massimo di contributo stabilito per ciascuna categoria di autoveicolo.

13. ISTANZA DI INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PER LE PRATICHE GIA' LIQUIDATE

Sul sito predisposto da ACM (www.acimi.it) viene resa disponibile una sezione dedicata alle richieste di integrazione del contributo già liquidato ai sensi del precedente bando di cui al d.d.g. 13078/08.

Accedendo alla sezione il soggetto beneficiario dovrà inserire i seguenti dati:

- i. numero del voucher riportato nella prevista ricevuta di cui al punto 3, paragrafo 6;
- ii. codice fiscale del soggetto beneficiario;
- iii. numero di targa del veicolo sul quale è stato installato il dispositivo antiparticolato;
- iv. dati del conto corrente bancario su cui effettuare i bonifici per il rimborso dell'integrazione del contributo (intestatario conto, IBAN, istituto bancario).

A seguito dell'inserimento verrà rilasciata una dichiarazione precompilata (di cui ai modelli riportati negli Allegati da 4a) a 4c) al presente bando) che, debitamente sottoscritta, andrà



Regione Lombardia
Qualità dell'Ambiente

inviata, allegando copia del documento di riconoscimento del soggetto beneficiario, al seguente indirizzo:

Automobile Club Milano
Ufficio bando dispositivi antiparticolato
Corso Venezia, 43
20121 Milano (MI)

ACM, a seguito di verifica della documentazione ricevuta, provvederà ad effettuare il versamento della quota integrativa corrispondente al 25% del costo sostenuto, complessivo dell'acquisto del dispositivo antiparticolato e della relativa installazione, così come risultante dalla documentazione fiscale già in possesso di ACM, e comunque entro i nuovi importi massimi stabiliti dal presente bando.